



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 57 DEL 10/08/2021

ESTRATTO

<p>OGGETTO</p> <p>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</p>	<p><i>Misure straordinarie Ferragosto 2021 — Divieto assoluto di stazionamento e di assembramento - Delimitazione e chiusura spiagge. Divieto di detenzione e trasporto legna, bottiglie di vetro e superalcolici, materiali da campeggio e bivacco – Regolamentazione traffico e sosta.</i></p>
<p>BENEFICIARI</p>	
<p>PARTE DISPOSITIVA</p>	<p>Si ordina:</p> <ul style="list-style-type: none">• VIETARE dalle ore 19.00 del 14 agosto 2021 alle ore 07.00 del 15 agosto 2021, qualsiasi accesso o balneazione ovvero stazionamento e assembramento di persone, nei tratti di spiaggia libera del Comune di Capaci, al fine di garantire una adeguata prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19 di cui alla vigente normativa governativa;• VIETARE dalle ore 19,00 del 14 agosto 2021 alle ore 06,00 del 15 agosto 2021; l'accesso di ogni tipo di veicolo (a motore, biciclette, veicoli elettrici e monopattini) nel piazzale XXIII Maggio e nella via del Mediterraneo, eccetto residenti/dimoranti e proprietari di immobili;• Per il 14 agosto 2021 è fatto obbligo agli stabilimenti balneari, ricadenti su area demaniale o privata, la chiusura alle ore 21,00 di ogni attività di somministrazione e di intrattenimento, al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento;• VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2021 sino alle ore 20.00 del 15 agosto 2021, la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Capaci;• VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2021 alle ore 20.00 del 15 agosto 2021 la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto con qualsiasi mezzo, nell'area a valle dell'autostrada, di tende, tendaggi, gazebi e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'apposizione di tende e accampamenti di qualsiasi tipo e

genere sulla spiaggia ed il litorale di Capaci;

- **VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2021 alle ore 20.00 del 15 agosto 2021** la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, nell'area a valle dell'autostrada, con qualsiasi mezzo, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno del locale e fatta salva l'attività lavorativa dei distributori all'ingrosso delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti *in loco*, purché adeguatamente dimostrata con relativo D.D.T.;
- **DIVIETO** di introdurre, a chiunque, bevande in bottiglie di vetro nella spiaggia di Capaci;
- **DIVIETO** di detenzione di alcolici e superalcolici o bibite in vetro al di fuori dei pubblici esercizi;
- **DIVIETO** di apposizione di tende ed accampamenti di qualsiasi genere che possa occupare la spiaggia ed il litorale;
- **DIVIETO ASSOLUTO** di accensione fuochi e falò nel litorale e nella spiaggia;
- **OBBLIGO** in capo ai gestori dei parcheggi privati che insistono nel litorale di Capaci di trasmettere al Comune di Capaci ed alla locale Stazione dei Carabinieri, **entro le ore 12.00 del 13 agosto 2021**, la comunicazione della capienza massima di autoveicoli, avendo cura di non favorire situazioni di assembramento;
- **CHE** le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, assicurino il rispetto della presente Ordinanza, mediante appositi controlli.
- **PRECISARE** che la presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento limitatamente al periodo dalle ore **08.00 del 13 agosto 2021 alle ore 20.00 del 15 agosto 2021**,

AVVERTE

- Che l'inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”*;
- Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge o gli articoli dell'ordinanza non indicano una specifica sanzione, si applica il disposto di cui all'art.7 bis del D.

- Lgs.267/2000, sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- Che l'inosservanza delle suddette limitazioni, in caso di *"tumulti o gravi disordini"*, oppure *"qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose"* o, comunque, se il comportamento costituisca *"un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini"*, potrà comportare la valutazione dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 100 TULPS, in materia di pubblici esercizi.
 - Che l'inosservanza delle normative anti Covid-19, in tema di distanziamento interpersonale e di divieto di assembramenti, di obbligo sull'uso della mascherina comporta l'applicazione delle sanzione amministrativa pecuniaria al massimo edittale e la chiusura dell'attività commerciale da giorni 5 a giorni 30. Le violazioni delle persone e dei titolari di attività o esercizi commerciali alle misure di contenimento del virus covid19, ai sensi dell'art. 2, c. 1, D.L. 16 Maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 Luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00. E' prevista la chiusura provvisoria di attività o esercizi ex art.2, comma 2, D.L.33/2020 e la chiusura di attività o esercizi ex art.2 comma 1 D.L. 33/2020;
 - Che chiunque abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Palermo, o, in via alternativa, mediante ricorso straordinario da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

- che l'Area I- Segreteria provveda alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Capaci e alla trasmissione della presente ordinanza a:
 - alla Prefettura di Palermo;
 - alla Presidente della Regione Siciliana;
 - alla Questura di Palermo;
 - all'Assessorato al Territorio ed Ambiente;
 - al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Carini;
 - al Corpo di Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto di Palermo.Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di informare della presente Ordinanza tutti i titolari di pubblici esercizi interessati

INVITA

I rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i componenti del Corpo di Polizia Municipale, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato presenti e tutti i gestori di attività commerciali a sensibilizzare tutti gli avventori al pieno rispetto della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento Comm di P.M. Baiamonte Giovanni